Elezioni Politiche 2018

Introduzione

Il principio base è quello del "favor voti", ovvero quello della salvaguardia della volontà dell'elettore per il quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.
L'ufficio di Presidenza del seggio, in caso di dubbio, deve chiedersi quale fosse l'intento di chi ha votato.

La sussistenza di un segno di riconoscimento è un'eccezione rispetto al principio della salvaguardia della volontà dell'elettore. Qualora l'elettore, infatti, abbia reso in qualche modo riconoscibile il suo voto ovvero la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità, anche se attribuibile, il voto deve essere dichiarato nullo.

La legge non stabilisce quante croci si devono apporre sulla scheda elettorale per esprimere validamente il proprio voto.
Pertanto, anche in presenza di più croci, purché validamente apposte, il voto è valido.

Analizziamo le varie ipotesi.

Le ipotesi di seguito riportate per la Scheda Elettorale del Senato della Repubblica sono le medesime anche per la Scheda della Camera dei Deputati.

Scheda Elettorale Fronte

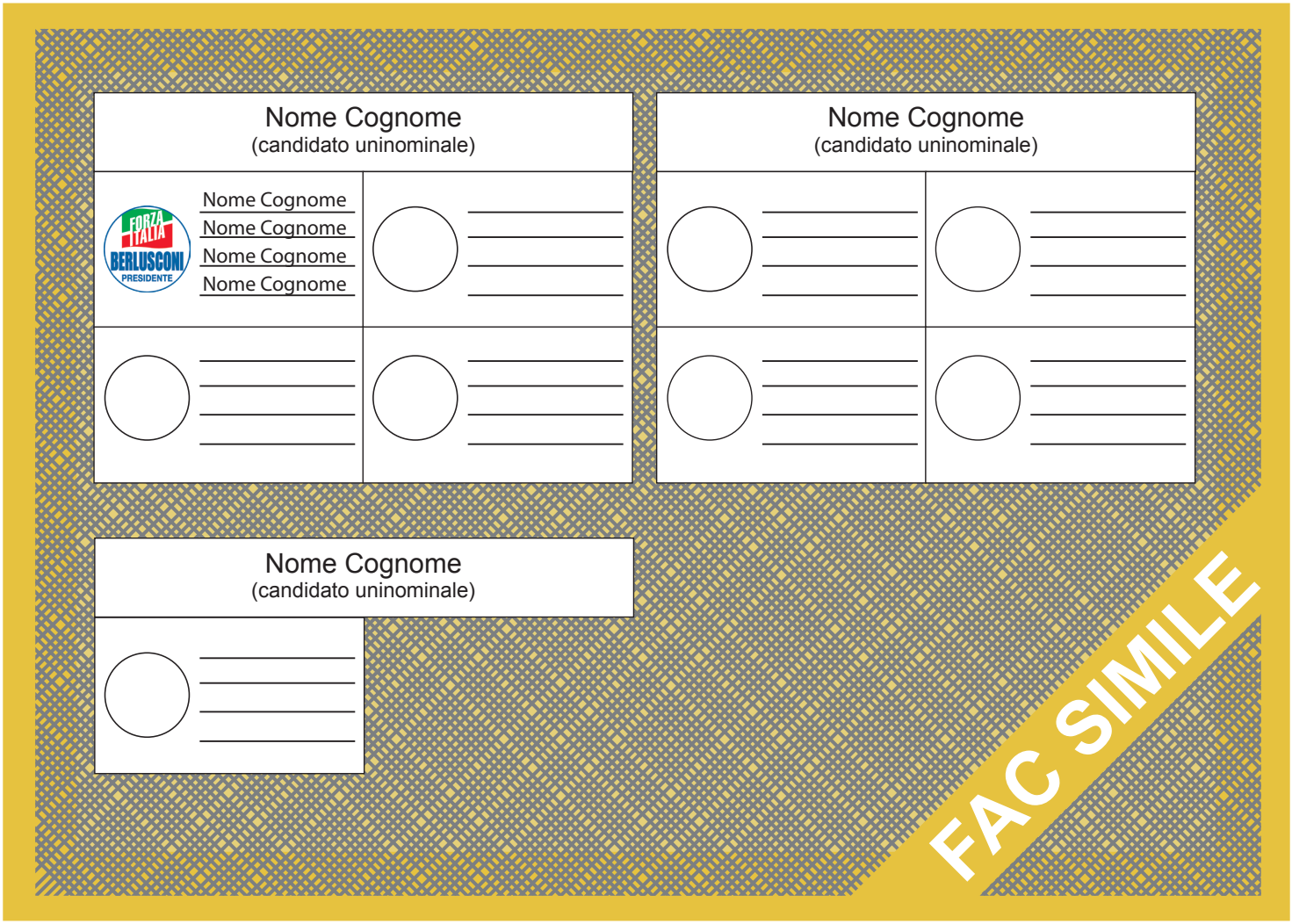

Scheda Elettorale Retro

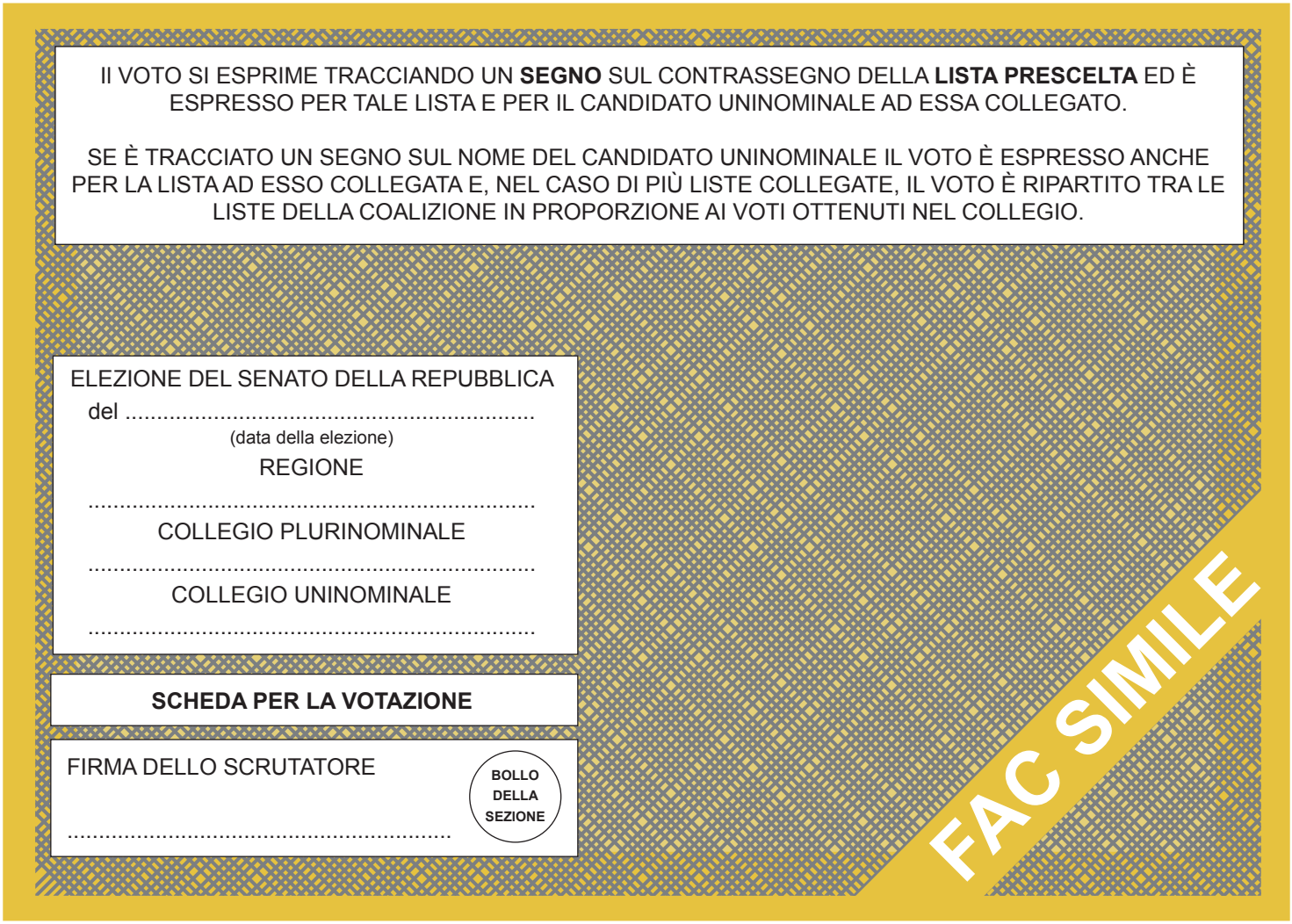

Ipotesi 1

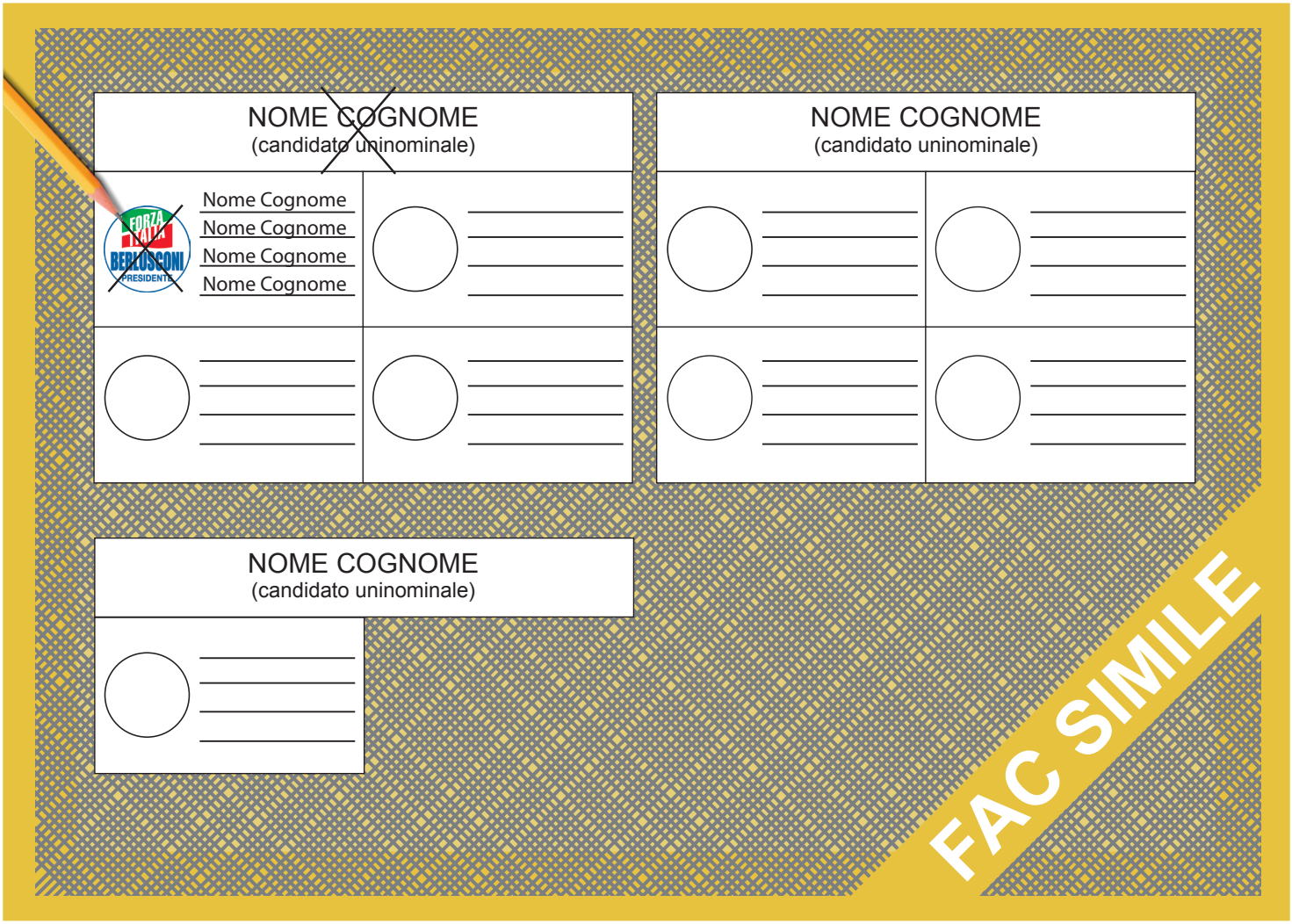

Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Ipotesi 2

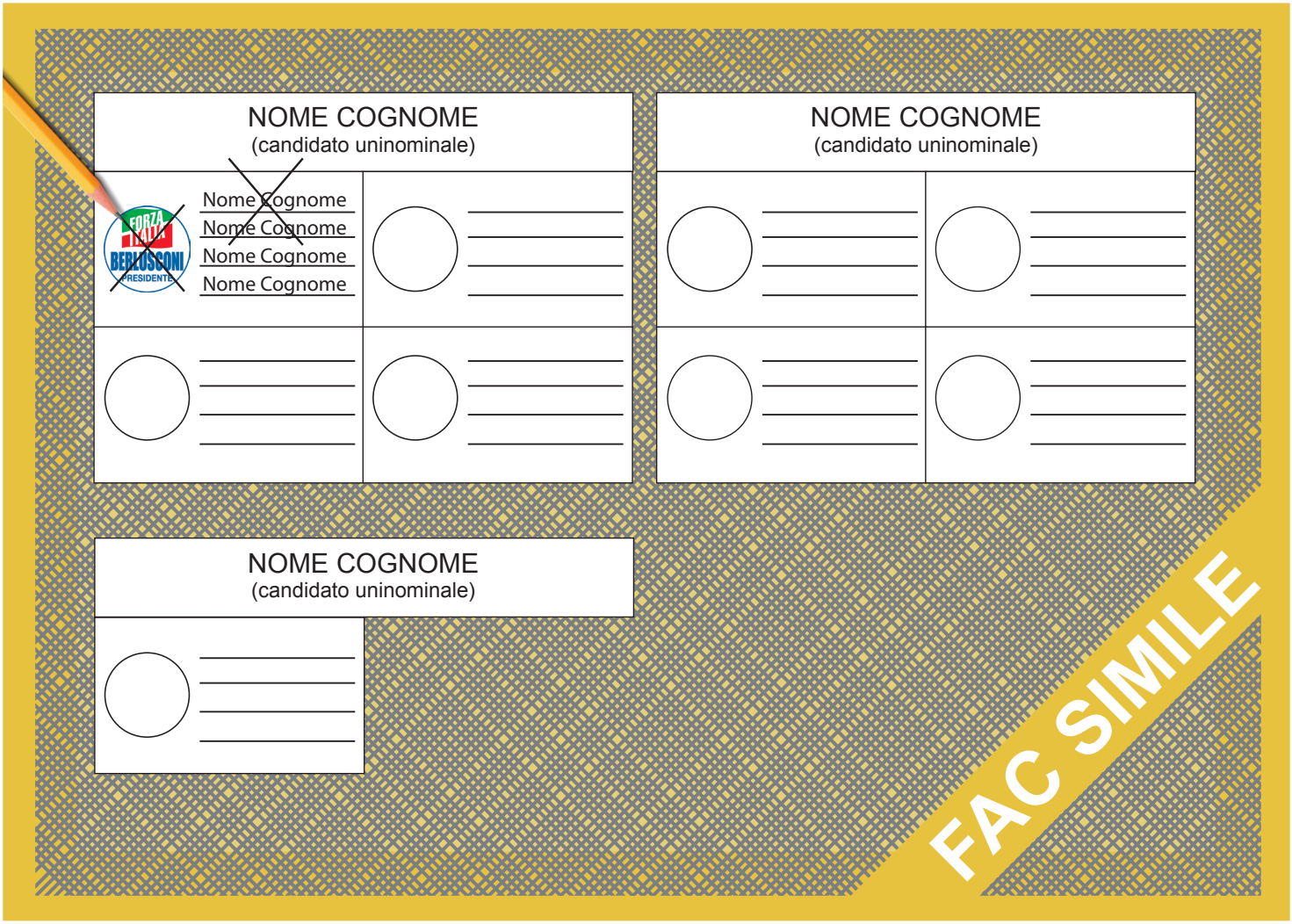

Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Ipotesi 3

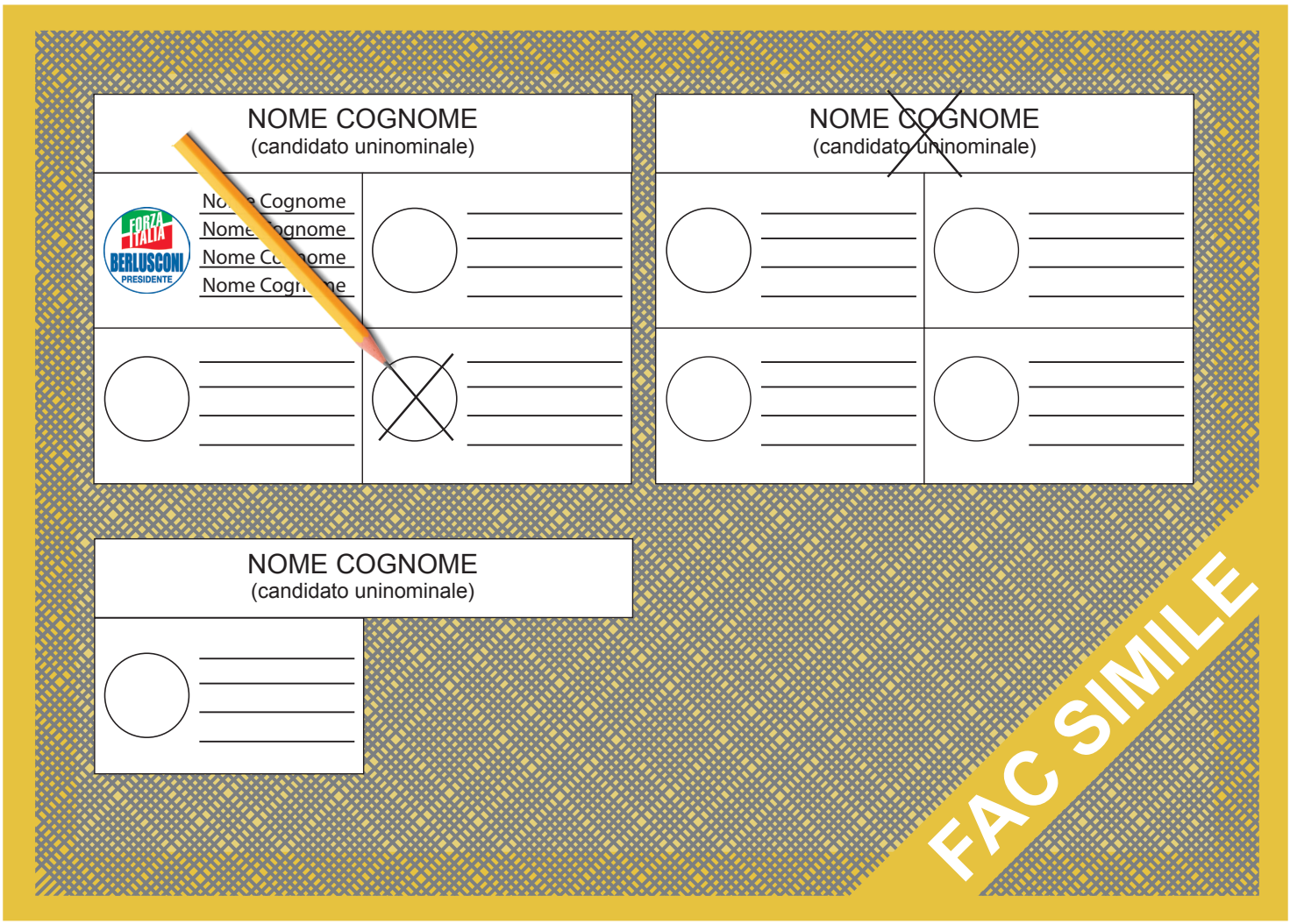

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

Ipotesi 4

(Tale ipotesi non è contemplata dalla legge)
Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Ipotesi 5

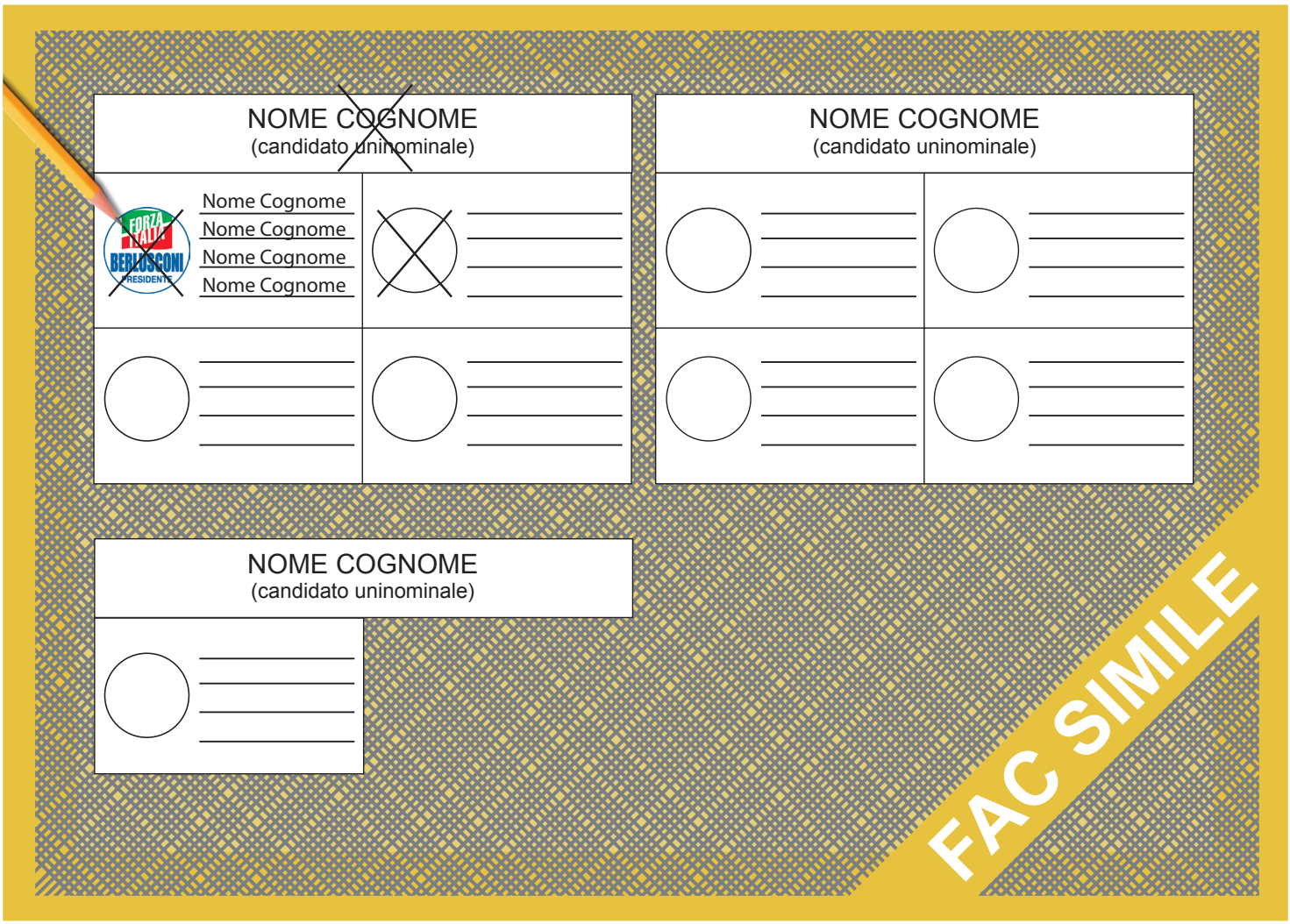

(Tale ipotesi non è contemplata dalla legge)
Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno sul contrassegno di due liste collegate allo stesso candidato uninominale, secondo il principio di salvaguardia della volontà dell'elettore il voto è considerato valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale mentre non è attribuibile alcun voto alle liste.

Ipotesi 6

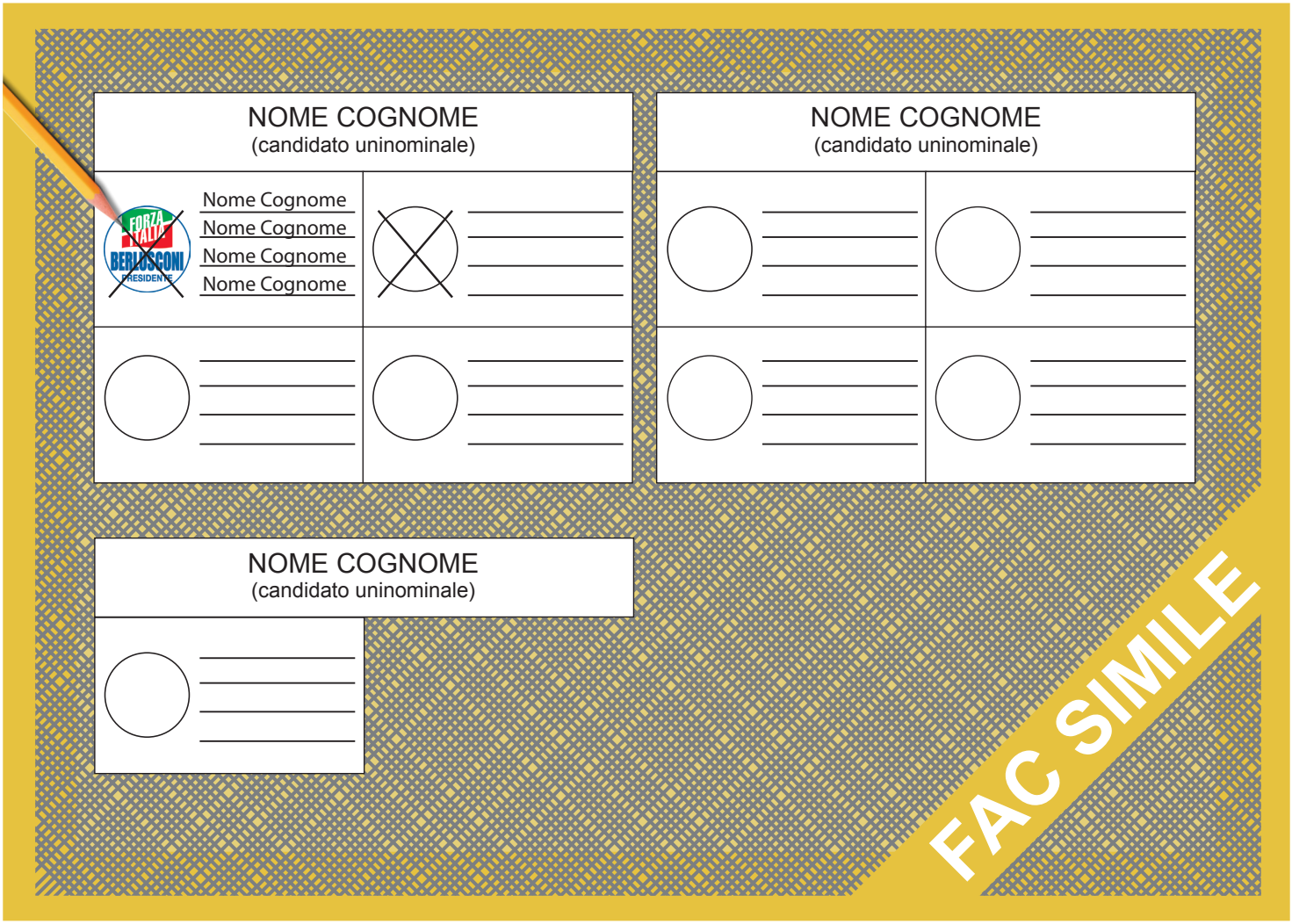

(Tale ipotesi non è contemplata dalla legge)
Se l'elettore traccia un segno su due liste di candidati nel collegio plurinominale collegate al medesimo candidato uninominale, secondo il principio di salvaguardia della volontà dell'elettore il voto è considerato valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale mentre non è attribuibile alcun voto alle liste.